

## **CORONAVIRUS – SOSPENSE TUTTE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NON ESSENZIALI**

### **Sospensione di tutte le attività non essenziali**

#### **D.P.C.M. 22 marzo 2020**

Il Decreto del Presidente Conte annunciato nella tarda serata del 21 marzo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, ha **imposto la sospensione di tutte le attività non essenziali.**

I tratti essenziali:

- il Decreto dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle espressamente elencate all'allegato 1.
- tutte le attività sospese possono comunque proseguire "in modalità agile" o a distanza.

La sospensione non è immediata. Prevede infatti l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 che le imprese che devono sospendere l'attività in forza del Decreto **devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.**

### **Attività non sospese - D.P.C.M. 22 marzo 2020, Allegato 1**

L'elenco delle attività per le quali è espressamente consentito la prosecuzione è contenuto nell'[allegato 1](#) al D.P.C.M. 22 marzo 2020:

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di

	abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari

80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

## **Specifiche disposizioni per attività professionali - D.P.C.M. 22 marzo 2020**

Per quanto riguarda specificatamente l'attività dei professionisti contabili, essi rientrano nella categoria 69, inclusa nell'allegato 1, che sfugge espressamente all'imposizione della sospensione.

Più in generale, il Decreto prevede che tutte le attività professionali non siano sospese, ma resti per loro ferma la previsione di cui all'[art. 1](#), punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero dare massima attuazione possibile al lavoro agile, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere i reparti non indispensabili, assumere protocolli anti contagio e misure di protezione individuali se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Incentivate infine le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

## **Specifiche disposizioni per le attività commerciali - D.P.C.M. 22 marzo 2020**

Per quanto riguarda le attività commerciali, restano valide le disposizioni del [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#) e l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Per quanto riguarda le attività commerciali, quindi, resta fermo l'elenco delle attività cui è consentito restare aperto (es. alimentari, farmacie, etc. – vedasi il Commento "[Coronavirus, nuova stretta alle attività commerciali e servizi dal 12 al 25 marzo](#)"), con le ulteriori limitazioni successivamente imposte dall'ordinanza 20 marzo 2020, ovvero, per quanto qui di interesse, la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, mentre restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La chiusura degli esercizi commerciali disposta dal [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#) fino al 25 marzo viene estesa fino al 3 aprile.

## **Specifiche disposizioni per le attività di filiera alle attività essenziali**

### **D.P.C.M. 22 marzo 2020**

L'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all'allegato 1 che sia funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali.

In questo caso, occorre effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Effettuata la comunicazione, l'attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.

Riassumendo, l'attività che dovrebbe essere sospesa in quanto non ricompresa nell'allegato 1, per proseguire l'attività deve:

1. effettuare produzioni di beni o servizi che siano essenziali alle attività di cui all'allegato 1 (ovvero far effettivamente parte della filiera delle attività essenziali);
2. effettuare una specifica comunicazione in tal senso al Prefetto, effettuata la quale può continuare l'attività a meno che il Prefetto non rilevi che non si tratta effettivamente di attività di filiera e quindi ne disponga la chiusura.

## **Ulteriori attività essenziali - D.P.C.M. 22 marzo 2020**

Restano autorizzate le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali ([Legge n. 146 del 12 giugno 1990](#)), ma restano ovviamente chiusi musei e luoghi di cultura, nonché i servizi di istruzione (a meno che non siano esercitati a distanza).

Parimenti, è sempre autorizzata l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

- farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici;
- prodotti agricoli ed alimentari;
- ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

## **Ulteriori attività proseguibili previa comunicazione al Prefetto**

### **D.P.C.M. 22 marzo 2020**

Infine, viene prevista la possibilità di proseguire nelle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo laddove dalla chiusura dell'impianto derivi un pregiudizio all'impianto stesso o il pericolo di incidenti.

In questo caso, occorre preliminarmente effettuare una comunicazione al Prefetto, che può disporre la sospensione dell'attività se non vengono ravvisati i motivi sovra elencati che giustificano la prosecuzione.

## **Ulteriori attività proseguibili previa autorizzazione del Prefetto**

### **D.P.C.M. 22 marzo 2020**

Per quanto riguarda le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, le stesse possono proseguire previa autorizzazione del Prefetto della provincia in cui sono ubicate le attività produttive.

## **Le disposizioni specifiche Regione Lombardia e Piemonte**

Quanto sin qui analizzato riguarda l'intero territorio nazionale. Tuttavia, imprese e professionisti che operano nelle Regioni Lombardia e Piemonte devono confrontarsi con le particolari regole imposte dalle determinazioni regionali.

Di seguito si riportano alcuni passaggi salienti, con raccomandazione di prendere attenta visione delle

singole disposizioni nella loro interezza:

- Regione Lombardia: [Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020](#)
- Regione Piemonte: [Decreto n. 34 del 21 marzo 2020](#).

È di fondamentale importanza sottolineare che le previsioni delle Regioni Lombardia e Piemonte sono in molti casi molto più restrittive di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 a livello nazionale, ponendo un problema di coordinamento tra normativa nazionale e regionale.

## **Regione Lombardia**

L'ordinanza della Regione Lombardia prevede, limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d'interesse per le attività produttive e professionali:

- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Le disposizioni dell'Ordinanza hanno effetto dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020.

## **Regione Piemonte**

Il Decreto della Regione Piemonte prevede, limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d'interesse per le attività produttive e professionali:

- i mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l'accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- vietata la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande e alimenti confezionati;
- blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti;
- fermata l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico.

Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.

Le predette disposizioni hanno efficacia dal 22 marzo al 3 aprile 2020.

23 Marzo 2020

Sarà nostra cura informarVi sui prossimi aggiornamenti e allo stesso tempo rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.